

Civile Ord. Sez. L Num. 7957 Anno 2026
Presidente: MANCINO ROSSANA
Relatore: MAGNANENSI SIMONA
Data pubblicazione: 31/03/2026

Oggetto

R.G.N. 19096/2023

Cron.

Rep.

Ud. 26/02/2026

CC

Rel.

ORDINANZA

sul ricorso 19096-2023 proposto da;
MINELLI MATTIA, rappresentato e difeso dall'avvocato
VINCENZO GAUDIO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO,
MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 133/2023 della CORTE D'APPELLO DI
LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 22/03/2023
R.G.N. 241/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2026 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.

FATTI DI CAUSA

Mattia Minelli impugna, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 133/2023 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la Naspi per l'anno 2017 sul presupposto della mancata comunicazione ad INPS dei redditi di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015.

Resiste INPS con controricorso, illustrato da memoria.

Chiamata la causa all'adunanza camerale del 26 febbraio 2026, il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza è censurata per violazione degli artt. 3, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 e 2966 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

La Corte ha così motivato.

-L'art. 10 del d.lgs. n. 22/2015 prevede che "Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne".

-L'art. 11 stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI se inizia un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo.

-Questo è il caso di specie, in cui il Giudice ha dichiarato decaduto il ricorrente dal diritto a percepire la Naspi per aver ommesso di comunicare per l'anno 2017 la percezione di redditi da lavoro autonomo, essendo titolare di partita Iva.

-La norma non può essere interpretata, come vorrebbe la parte, nel senso che l'obbligo di comunicazione e la decadenza dal beneficio si applicano solo se l'attività autonoma è avviata in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e non in caso di attività preesistente che prosegue dopo la cessazione.

-Non vale ad escludere l'obbligo di comunicazione il fatto che la parte non abbia tratto reddito dall'attività autonoma, perché la comunicazione va fatta anche quando i redditi prodotti sono pari a zero.

Il ricorrente osserva che: -come evidenziato dallo stesso INPS nelle memorie di costituzione, al momento della presentazione della domanda di Naspi egli aveva dichiarato il reddito presunto, tanto che la prestazione gli era stata riconosciuta nell'anno 2016; -per l'anno 2017 non aveva comunicato nulla perché non aveva svolto attività: era solo titolare di partita IVA, ma non aveva lavorato; -le ipotesi di decadenza sono tassative e l'art. 11 del d.lgs. n. 22/2015 non prevede la decadenza per mancata comunicazione ad inizio anno (e per ciascun anno) di un reddito di lavoro autonomo quando lavoro autonomo non si è svolto.

Il ricorso è fondato.

Il d.lgs. n.22/2015 prevede l'istituzione di una indennità mensile di disoccupazione (NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nell'obiettivo di regolamentare condizioni di avvio all'occupazione, l'art. 10 disciplina la compatibilità del trattamento indennitario con lo svolgimento di una attività

lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, prescrivendo per il lavoratore, che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, l'obbligo di "informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività", dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne; il lavoratore, tuttavia, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione predetta.

Come già più volte osservato da questa Corte «la compatibilità, che l'art. 10 si premura di disciplinare, implica un concomitante svolgimento dell'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale in costanza di fruizione del trattamento indennitario; ciò si evince sia dalla circostanza, menzionata nell'incipit del primo comma, dell'attività lavorativa intrapresa "durante il periodo" in cui il lavoratore percepisce la NASpI, sia dalla previsione di una riduzione del beneficio in un importo percentuale del reddito previsto nella predetta comunicazione» (Cass. n. 4742/2025).

Si è di recente osservato (ord. n. 1053/2024) che «il corretto significato delle parole "entro un mese dall'inizio dell'attività" deve essere riferito alla data dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall'inizio della concomitanza dell'indennità Naspi e dell'attività di lavoro autonomo, cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse stata intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento della

domanda di Naspi, un'attività di lavoro autonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi».

Di conseguenza, si è detto che deve «ritenersi rilevante, ai fini dell'obbligo comunicativo di cui all'art. 10 e per evitare la decadenza dell'art. 11, non già la circostanza della anteriorità o meno dell'attività lavorativa autonoma rispetto alla fruizione della NASpI, bensì la contemporaneità dello svolgimento dell'attività con il trattamento percepito; ed in questo senso, il termine "intraprendere", va inteso non solo come "iniziare" (l'utilizzo dei due termini nello stesso testo del primo comma dell'art. 10 ne suggerirebbe un diverso significato) ma anche come "impegnarsi, dedicarsi, applicarsi"» (Cass. n. 4742/2025 da ultimo, che rimanda a quanto già osservato anche in ord. n. 11543/2024 secondo la quale «dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all'INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI» ed ancora, «che non osta a tale interpretazione la circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleggi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale", ben potendosi il verbo "intraprendere" intendere non solo nel senso letterale di "iniziare", ma anche in quello di "applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato" (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001)»).

Il principio sempre affermato da questa Corte è, quindi, che (es. Cass. n. 22921/2024) «la previsione dell'art. 10, comma 1,

d.lgs. n. 22/2015 ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una "attività lavorativa autonoma o di impresa individuale" (oltre che al reddito da essa derivabile)», ossia viene valorizzato l'elemento della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa da cui possa derivare un reddito, di tal chè da detti precedenti si ricava che lo "svolgimento" di attività lavorativa non può che essere inteso in termini di effettività del lavoro.

Nel caso di specie, la Corte ha inferito l'effettivo svolgimento di attività lavorativa dalla mera titolarità di partita Iva, circostanza, però, di per sé neutra e non necessariamente significativa di una attività in corso, essendo l'apertura ed il possesso di partita Iva atti meramente propedeutici.

E' poi dato pacifico che, nel caso in esame, la parte aveva effettuato la prescritta comunicazione al momento della domanda di Naspi, tanto che la provvidenza, per l'anno 2016, era stata riconosciuta, omettendo di effettuare analoga comunicazione per l'anno successivo.

Siamo, pertanto, al di fuori del perimetro della decadenza come costruita dal legislatore secondo le norme sopra riportate, decadenza che, come noto, è di stretta interpretazione e non può essere applicata in via analogica oltre ai casi espressamente contemplati.

Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 febbraio 2026.

La Presidente
Rossana Mancino